

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Comune di Vigliano Biellese – Società Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. Pratica 03270840964-04032026-1528 – Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 “Vigliano” con superficie di vendita complessiva di mq 10.080, SLP mq 20.496, mediante l'accorpamento di medie strutture e esercizi di vicinato per la creazione di due medie strutture di vendita rispettivamente di mq 717 e 288, ubicato nella localizzazione urbano periferica non addensata L2, in applicazione dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563–13414 del 29.10.1999 s.m.i.

Documento allegato

Data* 4.08.2026

Protocollo* 15529/A2009C

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Vigliano Biellese – Società Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. Pratica 03270840964-04032026-1528 – Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 “Vigliano” con superficie di vendita complessiva di mq 10.080, SLP mq 20.496, mediante l'accorpamento di medie strutture e esercizi di vicinato per la creazione di due medie strutture di vendita rispettivamente di mq 717 e 288, ubicato nella localizzazione urbano periferica non addensata L2, in applicazione dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563–13414 del 29.10.1999 s.m.i.

Premesso che:

Il giorno 21 del mese di luglio dell'anno duemilaventisei alle ore 10.28 si è riunita, in video conferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 2.07.2026 prot. n. 13397/A2009C;

in data 4.03.2026, pervenuta in Regione Piemonte in data 14.05.2026, la Società Gallerie Commerciali Bennet S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., ha presentato all'Amministrazione comunale di Vigliano Biellese l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, “Vigliano” con una superficie di vendita complessiva di mq 10.080 (originariamente assentito con la D.G.R. n. 209-22226 del 1.09.1997, ridefinito con la Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 17630/17.1 del 14.12.2005 e in ultimo con la D.C.S. prot. n. 3888/A1903A del 16.03.2017) mediante l'accorpamento di medie strutture e esercizi di vicinato per la creazione di due medie strutture di vendita rispettivamente di mq 717 e 288, ubicato nella localizzazione urbano periferica non addensata L2, in via della Tollegna snc nel Comune di Vigliano Biellese.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi ha espresso all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Gallerie Commerciali Bennet S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella D.G.R. n. 209-22226 del 1.09.1997, nelle D.C.S. prot. 17630/17.1 del 14.12.2005 e D.C.S. prot. n. 3888/A1903A del 16.03.2017 e nella D.D. n. 346 del 2.11.1998 rilascio dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 26 della L.r. 56/77;
- l'obbligo dell'acquisizione dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 11 della L.r. 56/77, di modifica della precedente rilasciata con la D.D. n. 346 del 2.11.1998;
- gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;

- le autorizzazioni precedentemente rilasciate dovranno essere restituite contestualmente al rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i..

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Vigliano Biellese;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Biella acquisito agli atti con prot. n. 13560/A2009C del 6.07.2026;

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL..rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

vista la L.r. n. 13 del 19 luglio 2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”.

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77;

visti gli artt. 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114”;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. “D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione”;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 209-22226 del 1.09.1997 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita complessiva di mq 8.031,22;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. 17630/17.1 del 14.12.2005 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. 3888/A1903A del 16.03.2017 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 346 del del 2.11.1998, con la quale il progetto ha ottenuto l'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi del comma 8 e seguenti dell'art. 26 della L.r. 56/77;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico G-CC2 "Vigliano" (originariamente assentito con la D.G.R. n. 209-22226 del 1.09.1997, ridefinito con la Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 17630/17.1 del 14.12.2005 e in ultimo con la D.C.S. prot. n. 3888/A1903A del 16.03.2017) mediante l'accorpamento di medie strutture e esercizi di vicinato per la creazione di due medie strutture di vendita rispettivamente di mq 717 e 288, ubicato nella localizzazione urbano periferica non addensata L2, in via della Tollegna snc nel Comune di Vigliano Biellese in applicazione dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., con le seguenti caratteristiche:

- a. superficie di vendita complessiva pari a mq 10.080, SLP mq 20.496, così composto:

1 grande struttura G-SM2	mq 5.079
1 media struttura M-SE3	mq 986
1 media struttura M-SE3	mq 717
1 media struttura M-SE2	mq 750
1 media struttura M-SE2	mq 432
1 media struttura M-SE1	mq 395
1 media struttura M-SE1	mq 288
1 media struttura M-SE1	mq 230
1 media struttura M-SE1	mq 153
1 media struttura M-SE1	mq 155
esercizi di vicinato	mq 895

- b. Il fabbisogno inderogabile dei parcheggi, calcolato sulla nuova composizione del centro commerciale è di n. **1.174** parcheggi corrispondenti a mq 30.844, di cui almeno il 50%, pari a n. **587** posti auto e mq 15.422, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico (art. 21 comma 2 della L.r. n. 56/77 e art. 25 D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.); tale fabbisogno risulta soddisfatto dalla dotazione esistente corrispondente a n. 1.299 per mq 36.177,66 di cui pubblici n. 778 per mq 21.808,76;
- c. la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della L.r. n. 56/77, non dovrà essere inferiore a mq 20.496 di cui almeno il 80% destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico;
- d. in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella D.G.R. n. 209-22226 del 1.09.1997, nelle D.C.S. prot. 17630/17.1 del 14.12.2005 e D.C.S. prot. n. 3888/A1903A del 16.03.2017 e nella D.D. n. 346 del 2.11.1998 rilascio dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 26 della L.r. 56/77;
- all'obbligatoria separazione degli esercizi attivati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;
- alla restituzione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate contestualmente al rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

3. di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi edilizi:

- all'obbligatoria acquisizione dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 11 della L.r. 56/77, di modifica della precedente rilasciata con la D.D. n. 346 del 2.11.1998.

Il Comune di Vigliano Biellese, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di trasmettere copia delle autorizzazioni alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori - Piazza Piemonte 1, 10127 Torino - commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)